



**Provincia di Perugia**

**IL PRESIDENTE**

**(ai sensi del comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i)**

Proposta. n. 0000007/2019

**Deliberazione n. 0000010 de l 15.01.2019**

Oggetto: Art. 163 D.Lgs. 267 del 2000 e s.m.i.: "Esercizio Provvisorio e Gestione Provvisoria". Indirizzi per la gestione finanziaria 2019 – 2021.

**Vista** la legge 7 aprile 2014 n. 56, recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”;

**Visto** il D.lgs. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i.;

**Visto** il Decreto 7 Dicembre 2018, con cui il Ministero dell’Interno ha differito al 28 Febbraio 2019 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2019 - 2021 da parte degli Enti Locali;

**Considerato** che, nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2019 – 2021 e in vigenza di esercizio provvisorio, lo svolgimento dell’attività gestionale facente capo ai Responsabili di Servizio risulta fortemente limitata anche se, contestualmente, si rende necessario continuare ad assicurare il funzionamento minimo degli uffici al fine di garantire i servizi e le funzioni individuate dalla L. 56/2014 come fondamentali, tenuto conto che molteplici attività rivestono carattere di obbligatorietà in base a disposizioni di legge;

**Ritenuto** quindi necessario, al fine di consentire il regolare funzionamento degli uffici e servizi anche in mancanza di specifici atti di programmazione, individuare alcuni indirizzi operativi ai quali i Responsabili dei Servizi dovranno attenersi nello svolgimento dell’attività gestionale di propria competenza, secondo quanto stabilito dal comma 3 dell’art. 163 del TUEL:

***“...Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222”;***

**Visto** l’art. 163, comma 5, del TUEL che stabilisce: ***“Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi***

*precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:*

- a) *tassativamente regolate dalla legge;*
- b) *non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;*
- c) *a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”;*

**Visto** l'art. 163, comma 7, del TUEL che stabilisce: *“Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi”;*

**Preso atto** delle disposizioni contenute nel D.lgs.118/2011, così come modificato dal D.lgs.126/2014, nell'allegato 4.1. “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” e nell'allegato 4.2. “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, relativamente alla gestione dell'esercizio provvisorio;

**Considerato** quanto disposto dalle norme sopra richiamate per le quali è autorizzato l'Esercizio Provvisorio fino al 28 febbraio e quindi, a partire dal 1 gennaio 2019 e fino all'approvazione del Bilancio di Previsione 2019 - 2021, la Provincia adeguerà le proprie attività a quelle previste per l'esercizio provvisorio a valere sugli stanziamenti della seconda annualità del Bilancio di previsione 2018 – 2020 approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente;

**Richiamato**, a tal fine il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria – Allegato n. 4/2 al D.lgs. 118/2011 e s.m.i. - che al punto 3 disciplina le modalità di assunzione degli accertamenti di entrata ed al punto 5 disciplina le regole per l'assunzione degli impegni di spesa, con particolare riferimento alla necessaria indicazione della scadenza delle obbligazioni attive e passive e, in caso di scadenze oltre l'esercizio di competenza, del relativo crono-programma;

**Visto** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;

**Visto** lo Statuto ed i Regolamenti dell'Ente;

**Vista** la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” e s.m.i;

**Visto**, in particolare, l'art. 1 commi 55 e 56 della Legge che delineano in maniera tassativa le competenze, rispettivamente, del Presidente, del Consiglio provinciale e dell'Assemblea dei Sindaci;

**Ritenuto**, quindi, che il Presidente fa proprie le competenze della soppressa Giunta;

**Dato atto** che il presente provvedimento viene adottato con l'assistenza del Vicesegretario generale;

**Visto** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000, come sostituito dall'art. 3 comma 2 lett. b) del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

**Visto** il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000, come sostituito dall'art. 3 comma 2 lett. b) del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Tutto ciò premesso,

### **DELIBERA**

- 1) **Di dare atto** che l'Ente, a seguito di quanto disposto dal Decreto 7 Dicembre 2018, che ha differito al 28 Febbraio 2019 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2019 – 2021 da parte degli Enti Locali, si trova in regime di esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- 2) **Di attribuire** provvisoriamente, ai Responsabili dei Servizi dell'Ente, la gestione dei capitoli di bilancio relativi all'annualità 2019, di cui al Bilancio di Previsione 2018 – 2020, approvato con D.C.P. n. 16/2018 e successivamente adeguato con apposite variazioni, secondo gli obiettivi di gestione PEG attribuiti ai Responsabili dei Servizi e nel rispetto degli indirizzi operativi esplicitati in premessa;
- 3) **Di ribadire**, conseguentemente, che gli impegni di spesa dovranno essere assunti secondo le indicazioni riportate in premessa, in ottemperanza a quanto stabilito dal già citato articolo 163 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- 4) **Di dare atto** che il dott. Alberto Orvietani è responsabile del presente procedimento amministrativo.

**Inoltre, vista l'urgenza del provvedimento in discussione,**

### **IL PRESIDENTE**

**dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.**

Documento informatico firmato digitalmente

**IL PRESIDENTE: BACCHETTA LUCIANO**

**IL VICES EGRETARIO GENERALE: MONTAGANO DANILO**